



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 1 - BRESCIA

Via Zadei, 76 - 25123 BRESCIA - Tel. 030391780 - C.F. 98156990172

Sito web: www.icnord1.brescia.edu.it Email: bsic88300n@istruzione.it Pec: bsic88300n@pec.istruzione.it

Brescia, 10/02/2023

CONTRATTO DI CONSULENZA PER ATTIVITÀ DI MEDICO COMPETENTE
Ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.
CIG: ZC2399A25D

TRA

L'Istituto **Comprensivo NORD 1 di Brescia**, rappresentato legalmente dalla **dott.ssa Claudia Marchi**, Dirigente Scolastica, domiciliata per la sua carica presso l'Istituto Comprensivo Nord 1 - Via Zadei 76 - 25123 Brescia - C.F. 98156990172

E

La società **CDS Diagnostica Strumentale S.r.l.**, con sede in Brescia, Via A. Moro 12/14, rappresentata legalmente dal dott. **Maurizio Casasco** nato a **Brescia** Cod. Fiscale **01509140301** destinataria del presente contratto di consulenza per il tramite del Medico Competente individuato, dott. Massimo Cantio, domiciliato per il suo incarico presso la CDS Srl Diagnostica Strumentale, specialista in Medicina del lavoro;

PREMESSO

- che il Decreto n. 129 del 28/08/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", consente all'istituzione scolastica di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti;
- che il servizio di consulenza sanitaria prevede prestazioni professionali di esperti specialisti in Medicina del Lavoro;

CONSIDERATO

che non esistono professionalità interne specifiche per la precipua attività richiesta dal progetto

SI CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE CONTRATTO

per la durata di 18 mesi, per prestazioni sanitarie in materia di medicina del lavoro.

Obblighi del medico competente

Il medico competente, incaricato del servizio di sorveglianza sanitaria all'interno di questo Istituto, dovrà svolgere i compiti previsti nel D. Lgs. n. 81/2008 e qualsiasi attività che tale decreto pone a carico del medico competente. In particolare, con riferimento a quanto previsto dall'art. 18 comma 1 lettera g), dovrà provvedere all'integrale osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel D.Lgs. n. 81/2008, senza assolutamente tralasciare le disposizioni legislative finalizzate al contenimento delle emergenze epidemiologiche e quindi dovrà:

a) SERVIZIO TECNICO E DI GESTIONE DOCUMENTALE PER LA GESTIONE DELLA SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO:

- Predisposizione di materiali informativi per i lavoratori;
- Supporto costante al Datore di Lavoro per qualsiasi problematica inerente la salute dei lavoratori;

b) SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA NEI LUOGHI DI LAVORO:

- Visite mediche;
- Accertamenti Sanitari Periodici (ASP);
- Predisposizione di cartella/libretto sanitario individuale e consegna degli esiti degli ASP in copia all'Ufficio ed al lavoratore visitato;
- Assistenza all'Ufficio per la verifica dello scadenario degli ASP;
- Consulenza in merito alla normativa di riferimento;
- Attività di Sorveglianza Sanitaria con assunzione di responsabilità per l'attività di medicina del lavoro eventuale certificazione e denuncia di malattia professionale;
- Eventuale relazione annuale alla azienda socio sanitaria;
- Compilazione certificati di idoneità specifici alla mansione, etc.;
- Attività di collaborazione, organizzazione e consulenza al Datore di Lavoro così come contemplate dall'art. 25 del d.lgs. 81/2008 e succ. modifiche;
- Sopralluogo annuale degli ambienti di lavoro, almeno una volta l'anno;
- Partecipazione alla Riunione periodica annuale;
- Redazione del Piano Sanitario di questo Ufficio;
- Collaborazione per la messa a punto del protocollo di rientro e permanenza scuola per la gestione dell'emergenza COVID-19, compresi oneri e responsabilità assegnati al Medico Competente, oltre quelli previsti per la sorveglianza sanitaria ordinaria;
- Ogni altro adempimento affidato dalla normativa vigente al medico competente.

Obblighi dell'Istituto

L'Istituto per quanto di sua competenza, provvederà:

- a) ad informare il medico competente relativamente all'organizzazione dell'Istituto, ai processi tecnologici ed ai rischi connessi al ciclo lavorativo, attraverso la tempestiva comunicazione del documento di valutazione dei rischi, di cui all'art. 28 del D. Lgs. 81/08, ed i suoi periodici aggiornamenti,
- b) a fornire al medico competente gli elenchi del personale esposto ai vari rischi professionali e ad aggiornarlo con sollecitudine,
- c) a fornire al medico competente i dati previsti dall'art.18, comma 2 del D.Lgs 81/08 (infortuni, malattie professionali, etc.)
- d) ad istituire ed aggiornare, ove del caso, i registri degli esposti ai rischi derivanti dall'esposizione ad agenti fisici, cancerogeni e biologici,
- e) a seguire le modalità di adempimento agli obblighi di informazione e formazione stabilite, per quanto di sua competenza,
- f) ad assistere, direttamente e o tramite l'RSPP, il medico competente durante lo svolgimento delle visite agli ambienti di lavoro,
- g) a custodire, con la salvaguardia del segreto professionale, le cartelle sanitarie e di rischio,
- h) ad organizzare la riunione periodica di sicurezza preavvisando il medico competente con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo,

- i) a fornire con tempestività al medico competente i risultati del controllo dell'esposizione ambientale dei lavoratori,
- j) ad informare il medico competente relativamente ad ogni denuncia di malattia professionale o di infortunio sul lavoro intervenuti nel periodo intercorrente fra gli accertamenti sanitari periodici,
- k) ad informare il medico competente di eventuali controlli effettuati dall'Organismo di Vigilanza, ed a porre alla sua attenzione l'eventuale verbale di ispezione rilasciato.

Compensi

Si specifica che le prestazioni rese dal medico competente nell'ambito della sua attività di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro, sulla base del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, sono esenti da IVA ai sensi dell'art.6 comma 10 della legge n.133 del 1999).

Tali prestazioni comprendono, come da preventivo:

• Visita periodica	€ 25,04
• Visita preventiva o prima visita	€ 30,61
• Visita di fine rapporto	€ 30,61
• Visite singole estemporanee di idoneità al rientro, su richiesta dell'istituzione scolastica	€ 25,04
• Questionari vari (CTD/MMC/alcool...)	€ 13,36
• Test di funzionalità visiva	€ 23,37
• Visita oculistica + esame ergoftalmologico effettuati da medico specialista	€ 48,86
• Assunzione di responsabilità da parte del Medico Competente, sopralluogo in azienda, stesura e/o revisione piano sanitario, relazione annuale, attività di consulenza, pareri professionali, attività di educazione sanitaria ed informazione, valutazione rischi sanitari, partecipazione alla riunione annuale ai sensi del D.Lgs. 81/08	€ 86,26/ora
• Attività Medico Competente non compresa nelle voci sopra citate	€ 86,26/ora
• Compilazione dell'allegato 3B e trasmissione dei dati all'INAIL ed ATS	€ 222,50
• Consegna cartella sanitaria per fine rapporto di lavoro	€ 22,26
• Tenuta archivio cartelle sanitarie (a richiesta)	€ 1,11/a persona
• Dati anonimi collettivi e/o elaborazione idoneità: registro dati biostatistici, registro idoneità (compreso rischi cancerogeni e agenti biologici) 10% sul totale fattura forfettario	
• Libretti sanitari/Schede sanitarie	€ 4,45
• Inoltro cartelle sanitarie (per spedizione)	€ 14,47

L'importo verrà liquidato, dietro presentazione di regolare fattura elettronica, tramite bonifico bancario a 30 gg. sul c/c intestato a **CDS Srl Diagnostica Strumentale**.

Codice Univoco di Fatturazione: **UF4GGP** - C.F. **98156990172**.

La spesa graverà sul Programma Annuale 2023 e sul Programma Annuale 2024 - **Piano di destinazione: A.1.5 - SICUREZZA, RSPP, MC E SORVEGLIANZA SANITARIA (D.LGS. 81/2008)**.

Durata

Il presente contratto avrà la durata di 18 mesi, produrrà i suoi effetti dal 10/02/2023 e terminerà il 09/08/2024. Non è ammesso il tacito rinnovo.

Risoluzione

L'Istituto, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale del committente ha diritto al risarcimento del danno conseguente. Il Medico Competente può recedere dal presente contratto dando disdetta motivata per iscritto. Qualora il recesso unilaterale non sia motivato e/o le motivazioni siano infondate, il recesso rientra fra le inadempienze contrattuali.

Recesso

L'Istituto Scolastico si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo al collaboratore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

Foro competente

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile. In caso di controversie il foro competente è quello di Brescia.

Il Rappresentante Legale di
CDS Diagnostica Strumentale SRL
dott. Maurizio Castasca



La Dirigente Scolastica
dott.ssa Claudia Marchi

